



**Coordinamento Provinciale FP CGIL
Vigili del Fuoco Vibo Valentia**

Vibo Valentia 28 gennaio 2020

**Al Comandante Provinciale VVF di Vibo Valentia
D. Ing. Giampiero RIZZO**

**Al Coordinatore Regionale FP CGIL VVF
Giuseppe CILIONE**

In riferimento all'OdG 33 del 27/1/2019, nel quale si obbligano i dipendenti a inviare il certificato medico a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno e fermo restando, il dovere del lavoratore di consegnare copia originale all'Ufficio Gestione Risorse Umane, ci preme sottolineare che il flusso documentale tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione avviene ormai da diversi anni anche attraverso la Posta Elettronica Certificata. Tale canale, infatti, è riconosciuto in modo ufficiale da tutte le pubbliche amministrazioni, consentendo di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come, del resto, stabilito dalla normativa vigente con DPR 11 Febbraio 2005 n.68..

A tal fine quindi Le chiediamo di integrare il suddetto OdG, includendo la possibilità per i lavoratori di anticipare la documentazione medica attraverso una PEC come avviene in tutte le Amministrazioni dello Stato.

Rimanendo in tema, si chiede inoltre di sapere per quali motivi diversi colleghi i quali hanno avuto lievi infortuni sul lavoro, seguiti da assenze dal servizio per pochi giorni, siano stati ritenuti non idonei al servizio operativo e quindi obbligati con Disposizione di Servizio a produrre le certificazioni mediche che ne attestano la piena efficienza fisica ai fini operativi.

Riteniamo che i provvedimenti emanati dal Comando stridono fortemente con le norme da Lei richiamate per supportare le Disposizioni di cui sopra, nello specifico il DPR 64 e 3, Regolamento di Servizio, e la Legge 5 dicembre 1998 n. 521, non concordano con le determinazioni da Lei assunte. Anzi nell'art. 35 della 521/1998 al 1 comma si evince chiaramente che ... *L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.* Tale assenza quindi obbliga il Comando a rinviare la decisione o il giudizio alla Commissione Medica regionale CMO o ad una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici, così come richiamato nella stessa Legge dall'art 35 comma 2.

Ci auguriamo una Sua ulteriore valutazione in merito alle questioni sollevate.

Molto cordialmente

Salvatore Cefalà
Coordinatore Provinciale FP CGIL VVF Vibo Valentia

